

## Parcelle professionisti senza sconto per la Pa

**CONSIGLIO DI STATO**  
Obbligo di versare  
il contributo integrativo  
non più limitato ai privati

Le parcelle dei professionisti non subiranno più lo "sconto" sul contributo integrativo se il committente è la pubblica amministrazione. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza 4062 depositata lo scorso 3 luglio.

Viene così scritta la parola fi-

ne a una «ingiustificabile ed insanabile disparità di trattamento» che fino ad oggi ha visto le Casse di previdenza nate con il Dlgs 103/96, tra cui psicologi, infermieri, geologi, attuari e chimici "svantaggiate" rispetto ad altre professioni.

Il Consiglio di Stato ha dato un'interpretazione diversa all'inciso della legge Lo Presti che consentiva a questi enti un aumento del contributo integrativo finalizzato, in parte, ad incrementare le pensioni, solo se ciò non comportava un onere per lo Stato.

**Federica Micardi** a pag. 16

### Norme & Tributi

# Professionisti, anche dalla Pa il contributo del 4% sulla parcella

**CONSIGLIO DI STATO**  
Confermata la pronuncia  
del Tar sul ricorso Epap  
presentato nel 2013  
Nella sentenza si parla  
di «un'ingiustificabile  
disparità di trattamento»

**Federica Micardi**

Il Consiglio di Stato dà ragione all'ente di previdenza pluricategoriale (Epap), guidato da Stefano Poeta, e riconosce legittima l'applicazione del contributo integrativo al 4% anche per la pubblica amministrazione. Si tratta di una pronuncia storica che elimina – dopo anni – una disparità di trattamento tra settore pubblico e privato che, di fatto, pesava sulle future pensioni dei professionisti che lavorano in prevalenza o in esclusiva per la Pa.

Un disparità di trattamento che non riguardava tutte le professioni ordinarie, ma in particolare quelle nate con il Dlgs 103/96. Quindi se

commercialisti, avvocati e ingegneri applicano da anni un contributo integrativo superiore al 2% a tutte le commesse, senza distinzione tra pubblico e privato, questo non era permesso a biologi, psicologi, infermieri, geologi, chimici, attuari, dottori agronomi e forestali e periti industriali.

A mettere la parola fine a questa "ingiustizia" è la sentenza 4062/2018 del Consiglio di Stato del 3 luglio che bocchia il ricorso presentato dai ministeri del Lavoro e dell'Economia contro la sentenza del Tar del Lazio 966/2016.

Una querelle cominciata nel 2013 con il ricorso dell'Epap al Tar per la mancata approvazione della delibera che aumentava l'integrativo al 4% senza escludere la Pa e che vede le sue radici nella legge Lo Presti (legge 133/2011) che consente agli enti di previdenza dei professionisti nati con il Dlgs 103/1996 (Enpab, Enpap, Enpapi, Epap ed Eppi) di elevare il contributo integrativo, che viene applicato su ogni parcella e addebitato al cliente, fino a un valore massimo del 5% invece del precedente 2%; questo contributo, che fino al 2011 andava a

finanziare la sola gestione dell'ente, per un quarto può integrare le pensioni degli iscritti. Una legge introdotta perché le Casse nate con il "103" applicano il sistema di calcolo contributivo, che ha il vantaggio di garantire l'equilibrio finanziario dell'ente ma ha il grosso problema di erogare pensioni molto basse. La legge 133/2011 puntava proprio a creare le condizioni per pensioni un po' più elevate, ma era stata approvata con la clausola di non generare «nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», un inciso che, per come interpretato fino ad oggi, commenta il Consiglio di Stato ha permesso «un'ingiustificabile ed in-

sanabile disparità di trattamento che finirebbe per rendere peraltro recessiva, la finalità (...) di garantire al libero professionista (...) un trattamento pensionistico adeguato».

« RIPRODUZIONE RISERVATA

**I PASSAGGI**

**1. Il primo grado**

- Con una nota il 7 dicembre 2012, il ministero del Lavoro ha rispedito al mittente la riforma previdenziale dell'Epap che prevedeva un aumento del contributo integrativo dal 2 al 4% messo in fattura a carico del cliente chiedendo di specificare che dall'aumento veniva esclusa la pubblica amministrazione
- L'Epap, affiancata da Cassa Ragionieri e da Adepp, nel marzo 2013 propone ricorso al Tar del Lazio che con la sentenza 966/2016 gli dà ragione

**2. L'appello**

I ministeri di Lavoro ed Economia presentano il ricorso 6517/2016 contro la sentenza del Tar



Peso:1-4%,16-14%